



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT VII – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
PALERMO

Prot: come da segnatura

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2022, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Visto l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

Rilevato come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di

istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Considerato che, alla luce delle significative modifiche apportate, cui sopra è cenno, rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari cui l'Ufficio si è attenuto nel predisporre lo schema di piano, si rende necessario procedere alla contestuale revisione delle segnalazioni rientranti nell'iter istruttorio per la formulazione dello schema di piano;

Tenuto conto che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 30 aprile 2022 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013, e di saturazione rapporto popolazione rivendite di cui all'art. 4 della L. n. 37/2019;

Considerato che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

Accertato che nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2021 risponde ai suddetti requisiti e non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita

DISPONE

l'insussistenza dei presupposti per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel II° semestre 2022, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

CHIUNQUE ABBA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE POTRA' ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL TERMINE DI VENTI GIORNI LIBERI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO.

Palermo, data come da segnatura

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO
Dott.ssa Margherita farina
firmato digitalmente